

Studio legale
Avv. Giuseppe Fiorellini

97019*VITTORIA*(RG)

Via Como, 227 tel-fax 0932/982293 Cell. 3339858159

Email: giuseppEFIiorellini1@virgilio.it

Pec: giuseppe.fiorellini@avvragusa.legalmail.it

P. IVA: 0144970885

TRIBUNALE DI RAGUSA - GIUDICE DEL LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

I signori

- 1) **Bellassai Marilena (CF: BLLMLN68A65M088X)**, nata a Vittoria, il 25.01.1968, ivi res.te in via Garibaldi, 179
- 2) **Giommarresi Gaetano (CF: GMMGTN69D25M088I)** nato a Vittoria il 25/04/1969, res.te a Vittoria, via del Quarto n. 77/c, rappresentati e difesi, dall'avv. Giuseppe Fiorellini (C.F.: FRLGPP67S06M088R) con studio legale in Vittoria (RG), via Como n. 227, tel./fax: 0932.982293, p.e.c.: giuseppe.fiorellini@avvragusa.legalmail.it, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Vittoria, Via Como n. 227, giuste procure in calce al presente atto;

– ricorrenti -

CONTRO:

- M.I.U.R., in persona del Ministro pro tempore con sede in Roma, viale Trastevere 76/A;
- Ufficio Scolastico Provinciale - Ambito territoriale della provincia di Ragusa, in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Ragusa, via Bruno G; entrambi dom.ti presso l'Avvocatura dello Stato di Catania, in Catania, Via Vecchia Ognina, 149, pec: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it

- resistenti -

I ricorrenti, tutti abilitati all'insegnamento sono stati inseriti nelle Graduatorie Permanenti della Provincia di Ragusa ognuno per la rispettiva classe di concorso.

- 1) Bellassai Marilena, 00EE Primaria;



2) Giommarresi Gaetano, classi di concorso A025, A028, A061, A070.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, c. 1- bis D.L. n. 97/04, secondo cui a partire dall'anno scolastico 2005-2006 la permanenza nelle graduatorie è subordinata ad espressa domanda degli interessati, la ricorrente è stata cancellata.

Avendovi interesse, i ricorrenti, in occasione della pubblicazione del D.M. 178/2021 – operazioni annuali aggiornamento GAE, hanno chiesto di essere reinserita in graduatoria per il triennio corrente a mezzo istanza-diffida avanzata in forma cartacea (All. 1) così come espressamente previsto dalla norma.

Detta istanza ha tuttavia avuto esito negativo.

DIRITTO

1. **In via preliminare (Della giurisdizione in materia):** Preliminarmente sembrano opportune alcune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia. Sul punto, deve infatti evidenziarsi che la giurisprudenza risulta oramai granitica nell'affermare che in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato. (Cass. Sez. Unite, 16756/2014). Di qui la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro.
2. **In via preliminare (Brevi cenni in ordine alla questione dei reinserimenti nella GAE):** A seguito della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ad opera dell'art. 1, c. 605, lett. c, L. n. 296/06, infatti, il MIUR non ha previsto il reinserimento in graduatoria, tant'è che il DM 235/14, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/17, non consente ai soggetti cancellati nemmeno l'accesso alla piattaforma informatica. Ciò in quanto, secondo l'esegesi propugnata dal Ministero, la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento avrebbe comportato l'implicita abrogazione per incompatibilità dell'art. 1, c. 1- bis D.L. n. 97/04 nella parte in cui sancisce il diritto al reinserimento e l'art. 1, c. 605, lett. c, L. n. 296/06, finalizzato a imporre un



termine ultimo per l'accesso in graduatoria. Tale interpretazione è stata tuttavia disattesa dalla giurisprudenza dominante.

3. **Dell'ammissibilità del reinserimento:** La norma prevede che "è consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria". In altri termini, la legge non ammette l'inserimento ex novo, ma consente il reinserimento in graduatoria. Una corretta ricostruzione del quadro normativo primario di riferimento conduce infatti ad affermare il diritto del docente, che non abbia per un certo tempo chiesto l'aggiornamento della graduatoria, a chiedere comunque in periodi successivi il reinserimento del suo nominativo con il punteggio che aveva al momento della cancellazione. *“L'introduzione delle graduatorie ad esaurimento (graduatorie chiuse, diversamente dalle graduatorie permanenti) non risulta difatti di ostacolo alla riammissione in graduatoria dell'insegnante che aveva omesso di presentare la domanda di permanenza, giacché la circostanza che la medesima norma faccia salvi soltanto determinati inserimenti (e cioè ad es. per il biennio 2007-2008 dei docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per coloro che frequentano alla data di entrata in vigore della finanziaria determinati corsi abilitanti speciali) non preclude la possibilità di un rientro in graduatoria per coloro che ne sono stati cancellati. Il tenore della legge del 2006 induce a ritenere bloccati i nuovi inserimenti per il futuro, ma non esclude il recupero di chi già si era collocato nella graduatoria, anche perché l'art.1, comma 1 bis, della L. n. 143/2004 è ancora in vigore nella sua interezza, non essendo intervenuta una abrogazione espressa da parte della nuova normativa in materia di graduatorie ad esaurimento (L. n.296/2006) o comunque non essendo stata prevista una disciplina di coordinamento”.* (**Trib. Ragusa Ordinanza RG n. 2572/2015 del 02.12.2015**).
4. **Del diritto al reinserimento dei docenti:** nonostante il Miur continui a propugnare la tesi di una implicita abrogazione dell'art. 1, c. 1-bis D.L. n. 97/04 nella parte in cui sancisce il diritto al reinserimento, tale tesi si scontra con un'amplissima giurisprudenza, che riconoscendo, tanto in sede cautelare quanto in sede di merito, il diritto al reinserimento in graduatoria dei docenti dalla stessa



cancellati per mancata presentazione della domanda di aggiornamento (fra le tante, **Corte Cost., 8 febbraio 2011, n. 3032; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 4 luglio 2011, n. 11; Corte di Appello di Lecce, sentenza n. 1042 del 9 aprile 2014; Tribunale di Foggia, Sez. Lav., ordinanza n. 26646/11; Tribunale di Cagliari, Sez. Lav., ordinanza del 27 luglio 2012; Tribunale di Matera, Sez. Lav., sentenza n. 1192/2012; Tribunale di Verona, Sez. Lav., sentenza n. 297/2013; Tribunale di Reggio Calabria, Sez. Lav., sentenza n. 488/2014; Tribunale di Pistoia, Sez. Lav., sentenza n. 17/2014**), tale riconoscimento, peraltro, fatto proprio da questo Tribunale (**Trib. Ragusa Ordinanza RG n. 2572/2015 del 02.12.2015 e Sentenza n. 152/2017 del 28.02.2017**), secondo cui nella fattispecie non esiste alcuna incompatibilità logico giuridica alla contemporanea applicazione delle citate disposizioni posto che l'art. 1, c. 1, citato non amplia il novero delle persone iscritte in graduatoria e che d'altronde lo stesso legislatore ha acconsentito l'inserimento ex novo in graduatoria, in via di eccezione, per ulteriori categorie di persone. Ciò è avvenuto per effetto dell'art. 1, c. 605 lett. c) L. n. 296, che ha fatto salvi, per il biennio 2007/2008 gli inserimenti dei docenti, e del successivo art. 5 bis D. L. n. 137/08, nonché dell'art. 14, c. 2 tre D.L. n. 216/11 che ha istituito una graduatoria "aggiuntiva" per coloro che medio tempore avessero conseguito l'abilitazione, avendo terminato corsi di studio iniziati dopo l'anno accademico 2007/08. Ne deriva che i vari decreti di aggiornamento delle graduatorie succedutesi nel tempo e da ultimo il D.M. n. 235/14 devono ritenersi illegittimi e conseguentemente essere disapplicati, non potendo essi disconoscere un diritto sancito dalla legge ovvero il diritto al reinserimento (così **Trib. Napoli Lav. 8 luglio 2015; App. Lav. L'Aquila 28 gennaio 2016**). Tale disconoscimento, infatti, è erroneo poiché una corretta ricostruzione del quadro normativo primario di riferimento conduce ad affermare il diritto del docente, che non abbia per un certo tempo chiesto l'aggiornamento della graduatoria, a chiedere comunque in periodi successivi il reinserimento con il punteggio che aveva al momento della cancellazione. (così **Trib. Ragusa Ordinanza RG n. 2572/2015 del 02.12.2015 e Sentenza n. 152/2017 del 28.02.2017**). "L'introduzione delle graduatorie ad esaurimento (graduatorie chiuse, diversamente dalle graduatorie permanenti) non risulta difatti di ostacolo alla riammissione in graduatoria dell'insegnante che aveva ommesso di presentare la domanda di permanenza,



giacché la circostanza che la medesima norma faccia salvi soltanto determinati inserimenti (e cioè ad es. per il biennio 2007 – 2008 dei docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per coloro che frequentano alla data di entrata in vigore della finanziaria determinati corsi abilitanti speciali) non preclude la possibilità di un rientro in graduatoria per coloro che ne sono stati cancellati. Il tenore della legge del 2006 induce a ritenere bloccati i nuovi inserimenti per il futuro, ma non esclude il recupero di chi già si era collocato nella graduatoria, anche perché l'art. 1, comma 1 bis, della legge n. 143/2004 è ancora in vigore nella sua interezza, non essendo intervenuta un'abrogazione espressa da parte della nuova normativa in materia di graduatorie ad esaurimento (L. 296/2006) o comunque non essendo stata prevista una disciplina di coordinamento.” (**Trib. Ragusa Ordinanza RG n. 2572/2015 del 02.12.2015**). A favore del diritto al reinserimento si è ampiamente pronunciata anche la giurisprudenza amministrativa, la quale, in riferimento alla cancellazione dalle G.a.E. del personale docente che non abbia prodotto domanda di aggiornamento, ha affermato che “non è corretto determinarne l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati”; ciò in quanto “spetta all'Ufficio scolastico competente comunicare all'appellante il termine entro il quale è onerata della presentazione della domanda ai fini dell'aggiornamento della graduatoria” (**Consiglio di Stato, VI Sez., ordinanza n. 1449/2015**).

5. **Della modalità di presentazione delle domande:** Circa le modalità di presentazione delle domande, è opportuno ricordare che l'art. 4 comma 1 del DM n. 36/2020, Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2019/21, ha stabilito che l'aggiornamento della propria posizione nelle GAE è possibile solo attraverso domande presentate in modalità telematica. Tale possibilità, tuttavia, è stata consentita solo al personale già inserito nelle GAE: chi, invece, ne è stato cancellato non viene riconosciuto dal sistema. La nota MIUR, infatti, non contempla la possibilità di presentare domanda di reinserimento regolamentando, invece, solo le domande tese all'aggiornamento della propria posizione nelle GAE. La cancellazione dalle G.a.E è, pertanto, assolutamente illegittima in quanto, trovandosi già utilmente inserito nelle G.a.E. per i trienni



precedenti, i docenti avevano acquisito un diritto perfetto ad essere assunto in base all'ordine di dette graduatorie (**Trib. Benevento, ordinanza del 10.07.2015; Trib. Cosenza, ordinanza del 20.02.15; Trib. Frosinone, ordinanza del 24.07.2014; Trib. Milano sentenza n. 850/2015; Trib. Latina, ordinanza n. 10656/2015 del 21/08/2015**).

E' legittima, pertanto, l'istanza cartacea che i ricorrenti hanno avanzato entro il termine previsto dal DM 178/2021 infatti : *“non costituisce causa di impossibilità di esercizio del diritto al reinserimento la previsione contenuta nei D.M. secondo cui la presentazione della domanda deve avvenire con modalità esclusivamente telematica, atteso che la normativa secondaria non può derogare a quella primaria e, pertanto, continua ad avere vigore l'articolo 4 del D.P.R. 487/1994, a mente del quale le domande di ammissione al concorso sono redatte “in carta semplice”;*

del resto, l'articolo 38 del D.P.R. 445/2000, a mente del quale “tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla P.A. possono essere inviate anche per fax e via telematica”, contempla la modalità telematica come una mera facoltà alternativa, e non già un obbligo;

in tal quadro normativo, la presentazione della domanda per cui è causa può essere effettuata in forma cartacea, anche considerato che essa rappresenta la sola modalità possibile, non essendo la piattaforma informatica abilitata a ricevere domande da docenti non inseriti in graduatoria perché precedentemente cancellati; (Trib. Ragusa, ordinanza del 24.09.2020 RG n. 1747/2020).

Sul fumus boni juris

Il cosiddetto fumus boni juris del presente ricorso è chiaramente esposto nei motivi nelle censure di fatto e di diritto, ed è stato evidentemente riconosciuto in sede giurisdizionale dalle varie pronunce già emesse.

Sul periculum in mora

Poiché, come sopra detto, la diffida volta al reinserimento in graduatoria è stata disattesa mediante provvedimento espresso, i ricorrenti intendono agire in giudizio per far valere l'illegittimità del diniego. Se non che, nel tempo necessario per far valere in via ordinaria il diritto al reinserimento in GAE, gli istanti sono sovrastati da un pregiudizio imminente ed irreparabile. Esaurite le



assunzioni ai sensi della legge n. 107/15, infatti, si è tornato ad attingersi alle GAE per l'attribuzione del 50% dei posti di ruolo banditi dal MIUR (stante che l'altro 50% sarà riservato ai vincitori di concorso) ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo n. 297/1994 e succ. modif., nonché per il conferimento delle supplenze annuali e questo già sin dal prossimo mese di agosto 2021. Qualora per l'inserimento in GAE la ricorrente dovesse attendere la pronunzia di merito, che difficilmente potrebbe aversi in tempi brevi, sarebbero automaticamente escluse dal conferimento degli incarichi in vista del prossimo anno scolastico, con imponderabili conseguenze anche sul piano risarcitorio. Il risarcimento infatti potrebbe sanare il danno da lucro cessante commisurato alle retribuzioni perdute, ma non anche gli ulteriori pregiudizi a carattere non strettamente patrimoniale. Devesi al riguardo rilevare che la giurisprudenza riconosce, in via generale, il diritto del lavoratore alla esecuzione della prestazione lavorativa giacché il lavoro costituisce un mezzo non solo di guadagno ma di estrinsecazione della personalità nel luogo di lavoro (**Cass. n. 14199/01; n. 1530/98; n. 7708/95; n. 12088/91**) e, nel caso di specie, di arricchimento professionale derivante dall'insegnamento e dalla partecipazione alle attività funzionali all'insegnamento comprendenti tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione relativa ai piani dell'offerta formativa di cui all'art. 3 D.P.R. n. 275/99, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento, e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli Organi Collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai precedenti organi. A ciò si aggiunga che il mancato conferimento delle supplenze priverebbe gli interessati, per tutta la durata del giudizio di merito volto all'affermazione del diritto all'inserimento in graduatoria ed al risarcimento dei danni, della possibilità di avvalersi del punteggio eventualmente acquisito nel corso dell'anno scolastico 2018/19, risultando in tal modo penalizzate anche per gli anni a venire nei confronti delle colleghe che già risultano inserite nelle graduatorie. Dovendo pertanto ritenersi sussistere nel caso di specie i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, si chiede che

Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro

previa instaurazione del contraddittorio, in via cautelare ed urgente, ordinare, al MIUR, in persona del Ministro pro tempore ed all'Ufficio Scolastico Provinciale – Ambito territoriale di Ragusa, in persona del Dirigente pro tempore, il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Ragusa per il triennio corrente e valide per tale triennio e fino al nuovo aggiornamento, con il punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Con vittoria di spese e compensi difensivi



Con riserva espressa di agire in separata sede per il ristoro dei danni patiti in conseguenza del mancato o ritardato inserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento dovuto alla condotta assunta dalla pubblica amministrazione.

Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss. del DPR n. 115/2002 e successive modificazioni si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che è dovuto complessivamente un contributo unificato pari ad € 259,00 ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 D. Lgs. n. 546/92 e art. 104 c.p.c.

Si allegano:

1. Diffide per l'inserimento in graduatoria con relative attestazioni di avvenuta ricezione,

ISTANZA EX ART. 151 c.p.c.

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende i ricorrenti giuste procure in calce al presente ricorso,

Premesso

- che alla luce di quanto rassegnato in ricorso tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per l'insegnamento nelle classi di concorso alle quali i ricorrenti aspirano ad essere reinseriti vigenti per gli anni scolastici di cui al triennio corrente, ambito territoriale di Ragusa assumono la qualità di controinteressati;

- che, dato l'esorbitante numero di soggetti interessati, la notifica del ricorso ai controinteressati nei modi ordinari ovvero mediante pubblicazione sulla G.U. risulterebbe oltremodo gravosa;

Tutto ciò premesso,

Chiede

che l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro voglia autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;



- nome dei ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;
- indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come “tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive per le classi di concorso 00EE Primaria e A025, A028, A061, A070 vigenti per gli anni scolastici di cui al triennio corrente, ambito territoriale di Ragusa”
- testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Ragusa, Addì del deposito

Avv. Giuseppe Fiorellini

